

DISCIPLINARE DELL'ALBO DEI FORNITORI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare regola la procedura per l'istituzione dell'Albo dei Fornitori del Museo delle Scienze di Trento (di seguito MUSE), fissa i criteri per l'iscrizione, stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento. L'obiettivo del MUSE è quello di dotarsi di un elenco di operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi, ad utilizzo del MUSE stesso a mezzo delle seguenti procedure:

- Affidamento diretto nei casi e per gli importi previsti dalla legge (L.P. 23/1990; L. P. 2/2016; D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; nota del Servizio Logistica e Gestioni Patrimonio del 16/02/2018 relativa all'adeguamento importi a livello provinciale);
- Mediante gara, da effettuarsi tramite invito nei modi stabiliti da legge.

Art. 2 – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei Fornitori di beni e servizi è articolato sulla base della classificazione definita dal MUSE in nove categorie. Il MUSE ha facoltà di aggiornare in ogni momento l'elenco delle categorie merceologiche di cui all'allegato A, in relazione alle proprie esigenze, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale e nelle forme che riterrà più opportune. In sede di prima formazione è stilato, un elenco dei soggetti economici risultati idonei che saranno iscritti nell'Albo in ordine casuale. Tale criterio è utilizzato anche per i successivi aggiornamenti ai sensi dell'art. 10 del presente disciplinare. Dell'avvenuta formazione, così come dei successivi aggiornamenti, è dato avviso esclusivamente sul sito web del Museo delle Scienze di Trento.

Art. 3 – REQUISITI

Per essere iscritti nell'Albo dei Fornitori del MUSE, gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione dell'operatore economico richiedente nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato da almeno un anno;
- Attivazione dell'oggetto sociale per l'esercizio dell'attività alla classe per la quale si chiede l'iscrizione. Tale requisito, auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda, dovrà essere dimostrato dal soggetto economico in sede di eventuale gara, mediante certificato di iscrizione ad uno dei registri sopra menzionati recante l'indicazione delle attività esercitate;
- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ISCRIZIONE E RINNOVO

Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo dei Fornitori dovranno far pervenire, entro i termini perentori indicati nell'avviso, direttamente o a mezzo posta, al protocollo del MUSE, Corso del Lavoro e della Scienza, 3 – 38122 Trento (TN), un plico, recante all'esterno l'indicazione del mittente, nonché la dicitura "Domanda di iscrizione Albo fornitori" che dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a. Originale o copia autentica, anche ai sensi del DPR 445/2000, del Certificato della CCIAA – Registro delle Imprese, in corso di validità, dal quale risulti:
 - La sede dell'Impresa e il codice fiscale;
 - Quali sono i legali rappresentanti dell'Impresa e i loro poteri, in particolare dei firmatari dell'offerta e delle dichiarazioni;
 - Che l'Impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di liquidazione coatta, di cessazione di attività, né siano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata;
- b. Presentazione aziendale con particolare riguardo alla struttura;
- c. Eventuali certificazioni di qualità o dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, in cui il soggetto ne attesti il possesso;
- d. La istanza di ammissione all'Albo dei Fornitori dei beni e servizi, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte.

Il fornitore potrà corredare la sua istanza di ammissione con qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'istanza.

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa, specificando la sottocategoria o le sottocategorie di interesse (max. 2), tra quelle elencate nell'allegato A.

Ove il plico non pervenga entro i termini indicati nell'avviso, si procederà allo slittamento della valutazione dell'idoneità della domanda al successivo aggiornamento. Il MUSE si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande.

Art. 5 – ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

Le domande di iscrizione saranno soggette alla valutazione da parte di una apposita Commissione, che procederà all'esame delle istanze pervenute e verificherà la completezza e correttezza della documentazione ricevuta.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza verrà comunicato il relativo esito.

Qualora la domanda non sia risultata completa o esauriente, il procedimento di iscrizione verrà sospeso e il MUSE inviterà il soggetto interessato ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine perentorio. Dal momento della ricezione delle integrazioni, il MUSE, a sua volta, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per vagliare la documentazione pervenuta e comunicare l'esito. Se le integrazioni richieste dal MUSE non fossero esaustive o non dovessero pervenire nel termine assegnato, l'istanza risulterà respinta definitivamente. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato al soggetto interessato entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.

Art. 6 - MOTIVI DI ESCUSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Sono escluse le domande:

- pervenute all'ufficio protocollo di questo ente successivamente alla scadenza perentoria sopra indicata. Tali domande verranno esaminate ai fini dell'aggiornamento dell'elenco;
- la cui documentazione non sia completa e debitamente sottoscritta e autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

- contenenti informazioni non veritiere, la cui falsità venga accertata in qualsiasi maniera da questa amministrazione;
- effettuata da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
- che riguardino società che abbiano in corso gravi conflitti di interesse con questa amministrazione o che in precedenti rapporti negoziali il MUSE, siano incorsi in gravi inadempimenti contrattuali o altri motivi di incompatibilità.

Art. 7 - DECADENZA DALL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione, cessazione d'attività o per mancato rinnovo dell'iscrizione entro la scadenza del terzo anno. Gli operatori economici possono essere cancellati, a discrezione dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

- Siano colpevoli di gravi inadempienze;
- Siano esclusi dalle gare da parte delle altre Amministrazioni Statali per gravi colpe o inadempienze contrattuali;
- Siano divenuti carenti, a giudizio dell'Amministrazione, dei requisiti per l'idoneità precedentemente accertati;
- Per la mancata presentazione di offerte a due inviti successivi. La cancellazione preclude, per i due anni successivi, la re-iscrizione all'Albo;
- Per violazione alle disposizioni del presente disciplinare;
- Nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, etc.);
- I legali rappresentanti e gli amministratori:
 - a. siano incorsi in condanne lesive della moralità e della correttezza commerciale;
 - b. risultino colpevoli di violazioni continuate delle norme a tutela del lavoro e della Previdenza Sociale e di quelle fiscali.

Gli operatori economici possono essere cancellati, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il provvedimento di cancellazione è adottato con Decreto del Direttore debitamente motivato e comunicato all'operatore economico interessato entro 30 giorni dalla sua adozione. Eventuali controdeduzioni da parte dell'Impresa dovranno pervenire entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento. Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

L'iscrizione dall'Albo decade d'ufficio ove l'operatore economico non provveda, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, a rinnovare la sua iscrizione all'Albo.

L'impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può richiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. Il MUSE si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di re-iscrizione.

Art. 8 - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, saranno iscritti nell'Albo dei Fornitori del MUSE, suddiviso per settori, articolati in categorie così come individuate nell'allegato A del

presente disciplinare. Per l'iscrizione in una determinata sottocategoria è necessario che vi sia stata, da parte dell'operatore economico, l'avvenuta attivazione dell'oggetto sociale per l'esercizio dell'attività corrispondente così come indicato al precedente art. 3.

Art. 9 – UTILIZZAZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei Fornitori, così costituito, è utilizzato nei casi previsti dal precedente articolo 1 e secondo le modalità operative indicate nel vigente disciplinare, nel rispetto dei seguenti criteri. L'inclusione delle Imprese nell'Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture e il MUSE non è altresì vincolato nei confronti delle Imprese stesse. La scelta dei soggetti economici da invitare a presentare eventuali offerte segue il criterio di rotazione secondo le seguenti modalità:

- sono invitati tutti i soggetti economici iscritti alla sottocategoria merceologica oggetto della selezione;
- i soggetti economici risultati aggiudicatari e che nell'esecuzione dell'appalto non siano incorsi in accertati inadempimenti a loro imputabili, non saranno invitati d'ufficio alla successiva gara inerente quella medesima sottocategoria.

Qualora per una sottocategoria dovesse essere presente nell'Albo un numero di operatori economici insufficienti, il MUSE può integrare l'elenco degli operatori economici da invitare attraverso ulteriori indagini di mercato, in base a criteri di affidabilità, qualificazione, professionalità, sostenibilità, rispetto delle normative in materia di sicurezza e ambiente.

Art. 10 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO E RINNOVO ISCRIZIONE

L'Albo è aggiornato con successivi atti a cadenza trimestrale sulla base delle richieste che pervengono dagli operatori economici interessati. Il rinnovo dell'iscrizione, per gli operatori economici interessati, deve pervenire tre mesi prima della data di scadenza del triennio d'iscrizione secondo le modalità previste all'art. 4. Dei provvedimenti di modifica dell'Albo dei Fornitori viene data comunicazione nei modi di pubblicità previste all'art. 2 del presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie previste utilizzando opportune forme di pubblicità tese a consentire la più ampia partecipazione possibile.

Le imprese già iscritte possono chiedere in qualsiasi momento l'estensione dell'iscrizione a una o più categorie merceologiche (max. 2). La domanda verrà presa in esame in sede di aggiornamento dell'Albo.

Art. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY

Per la presentazione dell'istanza di ammissione all'Albo, è richiesto alla Ditta di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 12 – MODIFICHE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare sarà adeguato al verificarsi di eventuali modifiche della vigente normativa in materia. Il MUSE si riserva altresì il diritto di modificare il presente disciplinare, qualora ciò sia necessario per la corretta formazione e gestione dell'Albo. Nel caso in cui il disciplinare dovesse mutare, il MUSE ne darà tempestiva comunicazione sul sito del museo.

Art. 13 – PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

L'avviso dell'istituzione dell'Albo, completo dei relativi allegati, ossia il presente disciplinare, le tabelle merceologiche e la modulistica predisposta dal MUSE, è pubblicato sul sito del museo www.muse.it.

Art. 14 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SUL SITO DELLA FONDAZIONE

E' possibile visionare e scaricare dal sito della Fondazione www.muse.it la seguente documentazione:

- Allegato A: elenco categorie merceologiche
- Allegato B: istanza di ammissione all'albo fornitori

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione o alla perdita dei requisiti richiesti all'art. 3, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo. La scelta degli operatori economici da invitare non costituisce rigido vincolo per il MUSE, che si riserva la facoltà di invitare anche altri operatori economici non iscritti, ove ricorrano ragioni di convenienza e necessità. Il MUSE si riserva inoltre la facoltà:

- di estendere il numero degli inviti oltre il minimo stabilito per legge, nonché, qualora la tipologia, complessità e particolarità della fornitura (del bene o del servizio) lo richieda, di integrare l'elenco degli operatori economici invitati con operatori economici non iscritti all'Albo;
- di ricorrere, a suo insindacabile giudizio, alla procedura di evidenza pubblica, anche per le forniture sotto soglia.